



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

Ufficio Segretario

Prot. n. 8801 del 21.05.2020

Leverano, lì 21.05.2020

CIRCOLARE N. 2/2020

DEL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Al Responsabile del Settore Polizia Locale

Al Responsabile del Settore Attività Produttive

E, p.c. Al Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Al Signor Sindaco

Ai Sigg. componenti la Giunta Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Istituzione Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. **Disposizioni.**

Per una conoscenza più completa dell'offerta turistica regionale, la Legge Regionale 17 Dicembre 2018, n. 57 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)” ha istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Tali disposizioni si applicano a tutte le strutture ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

L'iscrizione al Registro medesimo attribuisce il "Codice identificativo di struttura", c.d. CIS, ossia un codice alfanumerico che ogni singola unità ricettiva non alberghiera dovrà obbligatoriamente indicare in ogni attività di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. n. 57/2019.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020 sono state disciplinate le modalità attuative e di gestione del Registro di cui trattasi, che fissa al 1° giugno 2020 la decorrenza dell'obbligo di indicare o di pubblicizzare il CIS.

Con riferimento a quanto esposto, si fa presente che le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Con la presente, pertanto, le SS.LL., sono tenute all'osservanza delle disposizioni suindicate, al fine di contrastare sul territorio comunale forme illegali di ospitalità.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Legge Regionale 17 Dicembre 2018, n. 57 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020.

Si confida nella puntuale osservanza della presente circolare.

Cordiali saluti.



Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Dario VERDESCA